



## **LEGGE RECANTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9, 16, 17, 21 DELLA LEGGE N. IX-931 DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUL CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI CIVILI**

21 marzo 2024 n. XIV-2503

Vilnius

### **Articolo 1. Modifica dell'articolo 9**

1. L'articolo 9, paragrafo 1, è modificato come segue:

“1. Tipi di licenze:

1) licenza di esportazione, importazione, introduzione o spedizione di articoli pirotecnici civili, salvo quanto disposto al paragrafo 9 del presente articolo;

2) licenza di distribuzione di articoli pirotecnici civili, salvo quanto previsto ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo;

3) licenza per la fabbricazione di articoli pirotecnici civili nella Repubblica di Lituania;

4) licenza per l'uso di fuochi d'artificio della categoria F4, nonché di articoli pirotecnici civili delle categorie T2 e P2.”

2. All'articolo 9, è aggiunto il paragrafo 9:

“9. ‘Attività economica commerciale senza licenza’: l'importazione, l'esportazione, l'introduzione, la spedizione, la distribuzione e l'uso di articoli pirotecnici civili per i veicoli della categoria P1, compresi i sistemi di limitazione della pretensione dell'airbag e delle cinture di sicurezza.”

### **Articolo 2. Modifica dell'articolo 16**

L'articolo 16, paragrafo 1, è modificato come segue:

“1. Le persone fisiche o giuridiche, le altre organizzazioni o le loro suddivisioni ottengono un'autorizzazione per la distribuzione di fuochi d'artificio di categoria F2 per ciascun sito di distribuzione di fuochi d'artificio di categoria F2, la quale è rilasciata per un periodo di tempo indeterminato. I soggetti titolari di tale autorizzazione valida devono notificare, per via elettronica tramite PEPS, all'autorità di rilascio entro il 30 novembre di ogni anno, secondo la procedura stabilita da quest'ultima, quali siti di distribuzione specificati nell'autorizzazione saranno utilizzati per la distribuzione di fuochi d'artificio di categoria F2.

**Articolo 3. Modifica dell'articolo 17**

L'articolo 17 è modificato come segue:

**“Articolo 17. Restrizioni all'uso e/o alla distribuzione di articoli pirotecnici civili**

1. È vietato quanto segue:

1) distribuire articoli pirotecnici civili (esclusi fuochi d'artificio di categoria F1 e articoli pirotecnici civili di categoria P1) in un raggio inferiore a 30 metri dalle scuole;

2) distribuire articoli pirotecnici civili (esclusi fuochi d'artificio di categoria F1 e articoli pirotecnici civili di categoria P1) nelle stazioni di servizio situate in stabilimenti commerciali e in un raggio inferiore a 30 metri dalle stesse;

3) distribuire fuochi d'artificio di categoria F2 dal 1° gennaio al 30 novembre, a meno che tali fuochi d'artificio non siano distribuiti da soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della presente legge;

4) utilizzare articoli pirotecnici civili (ad eccezione dei fuochi d'artificio di categoria F1 e degli articoli pirotecnici civili di categoria P1) in un raggio inferiore a 30 metri da scuole, strutture mediche e riabilitative, luoghi di culto, cappelle, salvo accordo con i gestori degli edifici (strutture) o locali, nonché in altri luoghi definiti dal consiglio comunale, fatta eccezione per l'utilizzo di articoli pirotecnici civili da parte di soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 della presente legge e qualora il loro uso sia stato preventivamente concordato con il sindaco o con il direttore dell'amministrazione comunale autorizzato dal sindaco e con il dipartimento di protezione antincendio e soccorso;

5) utilizzare articoli pirotecnici civili tra le 22:00 e le 8:00, se ciò arreca disturbo alla quiete pubblica (eccetto nei giorni festivi e durante eventi di massa autorizzati dall'autorità esecutiva comunale), o in qualsiasi altro momento prescritto dalla legge o dal consiglio comunale;

6) utilizzare articoli pirotecnici civili per scopi diversi da quelli per i quali erano destinati;

7) utilizzare e/o distribuire articoli pirotecnici civili il cui periodo di garanzia (conservazione) sia scaduto;

8) utilizzare e/o distribuire articoli pirotecnici civili a persone che non hanno il diritto di acquistarli e/o utilizzarli;

9) utilizzare e/o distribuire articoli pirotecnici civili a soggetti tossicodipendenti o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o altre sostanze intossicanti;

10) utilizzare e/o distribuire articoli pirotecnici civili che sono chiaramente danneggiati meccanicamente o in altro modo, deformati o sui quali vi sono tracce di corrosione o macchie liquide;

11) produrre, utilizzare e/o distribuire articoli pirotecnici civili in violazione dei requisiti di cui alla presente legge;

12) utilizzare e/o distribuire articoli pirotecnici civili che non soddisfano i requisiti di cui alla legislazione armonizzata dell'Unione europea e agli atti giuridici di esecuzione della Repubblica di Lituania che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità e che non sono adeguatamente etichettati.

2. Il fabbricante, l'esportatore, l'importatore, l'introduttore, lo speditore, il distributore o l'utilizzatore di articoli pirotecnici civili il cui periodo di garanzia è scaduto o che non sono sicuri da utilizzare a causa dei danni meccanici o di altro tipo è tenuto a consegnare immediatamente tali articoli a un organismo autorizzato dal governo della Repubblica di Lituania affinché siano distrutti gratuitamente. Le spese di distruzione degli articoli pirotecnici civili sono a carico del fabbricante, esportatore, importatore, introduttore, speditore, distributore o utilizzatore degli articoli pirotecnici civili che ha presentato tali articoli per la distruzione.

3. Entro due mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della presente legge, dalla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della presente legge, o dalla revoca di una licenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della presente legge, una persona fisica o giuridica, un altro ente o una sua suddivisione può cedere le partecipazioni in suo possesso nel caso di articoli pirotecnici civili al titolare della relativa licenza o autorizzazione.

4. I consigli comunali stabiliscono la procedura per l'uso degli articoli pirotecnici civili e adottano decisioni sui luoghi di cui al presente articolo e sugli altri luoghi in cui è vietato l'uso di articoli pirotecnici civili e sul periodo durante il quale è vietato l'uso di articoli pirotecnici civili. In fase di decisione su tali restrizioni, i consigli comunali devono tener conto delle opinioni dei residenti il cui territorio di residenza è soggetto a restrizioni e disposizioni ambientali nonché della sicurezza della popolazione".

#### **Articolo 4. Modifica dell'articolo 21**

L'articolo 21 è modificato come segue:

#### **“Articolo 21. Restrizioni all'acquisto e all'uso di articoli pirotecnici civili**

1. I fuochi d'artificio di categoria F1 possono essere acquistati e utilizzati da persone di età pari o superiore a 14 anni.

2. I fuochi d'artificio di categorie F2 e F3 e gli articoli pirotecnici civili di categorie T1 e P1 possono essere acquistati e utilizzati da persone di età pari o superiore a 18 anni.

3. Fuochi d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnici civili di categorie T2 e P2 possono essere acquistati, utilizzati e immessi sul mercato solo da pirotecnici.

4. Gli articoli pirotecnici civili (ad eccezione dei fuochi d'artificio di categoria F1) possono essere distribuiti per via elettronica esclusivamente quando gli articoli acquistati sono consegnati dal titolare della licenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, punti 1, 2 o 3, della presente legge. In tal caso, l'identità (requisito di età) dell'acquirente degli articoli pirotecnici civili, il certificato del pirotecnico (nel caso di fuochi d'artificio di categoria F4 o pirotecnici civili di categorie T2, P2), deve essere verificato prima della consegna degli articoli pirotecnici civili, o al più tardi al momento della consegna.

5. Gli articoli pirotecnici civili per i veicoli di categoria P1, compresi gli airbag e i sistemi limitatori di pretensione delle cinture di sicurezza, non possono essere distribuiti al pubblico a meno che tali articoli pirotecnici per veicolo non siano integrati nel veicolo o in una parte staccabile del veicolo.

6. L'uso di articoli pirotecnici civili deve essere conforme ai requisiti delle istruzioni per l'uso di tali articoli.”

### **Articolo 5. Entrata in vigore, attuazione e applicazione della legge**

1. La presente legge, fatta eccezione per il paragrafo 2 del presente articolo, entra in vigore il 1° luglio 2024.

2. Il governo della Repubblica di Lituania o un'istituzione da esso autorizzata e i consigli comunali adottano atti giuridici di attuazione della presente legge entro il 30 giugno 2024.

3. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2024, quanto segue, emesso prima della data di entrata in vigore della presente legge, cessa di essere valido:

1) autorizzazioni per la fabbricazione e la conservazione di tutte le categorie di articoli pirotecnici civili in luoghi in cui la distribuzione di articoli pirotecnici civili è vietata dalla presente legge;

2) autorizzazioni per la conservazione di tutte le categorie di articoli pirotecnici civili in luoghi in cui la distribuzione di articoli pirotecnici civili è vietata dalla presente legge;

3) autorizzazioni per la distribuzione di fuochi d'artificio di categoria F2 in luoghi in cui la distribuzione di articoli pirotecnici civili è vietata dalla presente legge.

4. I fuochi d'artificio di categoria F2 immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore della presente legge e conformi ai requisiti di marcatura dell'età in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge sono disponibili per la vendita.

*Promulgo la presente legge approvata dal Seimas (Parlamento lituano) della Repubblica di Lituania.*

Il presidente della Repubblica

Gitanas Nausėda